

Proliferazione dell'aggravante "di genere" strutturata sui requisiti relativi alla condotta di femminicidio e modifica in tema di attribuzione al tribunale monocratico

Proliferation of the "gender-based" aggravating circumstance based on the requirements of the conduct of femicide and modification in the attribution to the single-judge court

ALESSANDRO ROIATI*

SOMMARIO: 1. La legge sul femminicidio e l'introduzione a cascata delle circostanze aggravanti per i cd. reati spia. – 2. Le aggravanti con aumento da un terzo alla metà: i nuovi commi degli artt. 585 e 593 *ter* c.p.. – 3. L'introduzione del nuovo n. 5 *ter*.1) nell'ambito dell'art. 609 *ter*, co. 1, c.p. – 4. Le circostanze con aumento da 1/3 a 2/3: artt. 612 *bis* e 612 *ter* c.p. – 5. L'intervenuta modifica in tema di attribuzione al tribunale monocratico. – 6. Alcune brevi osservazioni conclusive.

1. LA LEGGE SUL FEMMINICIDIO E L'INTRODUZIONE A CASCATA DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI PER I CD. REATI SPIA

La legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante il titolo "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", oltre a prevedere l'inserimento nel codice penale della fattispecie di femminicidio, ha introdotto una nuova circostanza aggravante speciale, modellata sugli stessi elementi costitutivi dell'art. 577 *bis* c.p., in relazione ad una serie di reati che sono stati considerati i "delitti più tipici del codice rosso"¹.

L'attenzione si è sin da subito incentrata sulla norma incriminatrice da cui ha preso le mosse l'intervento di riforma in esame², mentre è rimasta più nell'ombra la previsione dell'inedita circostanza aggravante "di genere" che però, in quanto inserita in una pluralità di fattispecie, appare destinata a svolgere un rilevante ruolo nella prassi giudiziaria.

* Professore associato di Diritto penale – Università degli studi di Roma "Tor Vergata".

¹ Cfr. la Relazione di accompagnamento al disegno di legge n. 1433, consultabile sul sito istituzionale del Senato della Repubblica senato.it.

² Cfr. R. Bartoli, *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, in *Sist. pen.*, 15 luglio 2025; P. Di Nicola Travaglini, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, in *Sist. pen.*, 2 maggio 2025; M. Donini, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, in *Sist. pen.*, 18 marzo 2025; G. Fiandaca, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, in *Sist. pen.*, 14 marzo 2025; F. Filice, A. Rotolo, *Profili critici e possibili proposte correttive al Disegno di legge n. 1433 del 2025, per l'introduzione del delitto di femminicidio*, in *Quest. giust.*, 12 maggio 2025; G.L. Gatta, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, in *Sist. pen.*, 20 giugno 2025; V. Manes, *Sul disegno di legge avente ad oggetto l'introduzione del delitto di "femminicidio"*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 7-8/2025; A. Massaro, *Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio*, in *Sist. pen.*, 25 giugno 2025; F. Menditto, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, in *Sist. pen.*, 2 aprile 2025; V. Mongillo, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, in *Sist. pen.*, 12 giugno 2025; C. Pasini, *il nuovo delitto di femminicidio: alcune riflessioni sulla proposta di legge alla luce di un'indagine empirica sulla recente giurisprudenza della Corte d'assise di Milano*, in *Sist. pen.*, 22 ottobre 2025; C. Pecorella, *Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio*, in *Sist. pen.*, 2 giugno 2025; M. Pelissero, *Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere*, in *Dir. pen. proc.*, 5/2025, 557 ss.; A. Pugiotto, *La mimosa all'occhiello del populismo penale (prima parte)*, in *Sist. pen.*, 2 aprile 2025; D. Pulitanò, *Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio*, in *Sist. pen.*, 21 giugno 2025.

Nello specifico detta circostanza, in conseguenza delle modifiche apportate agli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 577 *bis* c.p., è stata più volte riscritta durante il procedimento di approvazione legislativa fino ad arrivare alla formulazione, divenuta definitiva a seguito del voto unanime del Senato e della Camera dei deputati, secondo cui la pena è aumentata "quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di delimitazione delle sue libertà individuali"³.

La disposizione, mutuata dal nuovo art. 577 *bis* c.p. con il dichiarato obiettivo di contrastare in maniera più efficace il fenomeno della violenza contro le donne⁴, ambisce a tenere insieme due casistiche eterogenee, posto che, attraverso il riferimento al "fatto connesso in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo", si richiamano le fattispecie in cui il contesto relazionale assume un ruolo decisivo, mentre con l'ampia locuzione "atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna" viene in considerazione una prospettiva di genere astratta e spersonalizzata⁵. A ciò si aggiunge poi una terza classe di condotte (fatto commesso come atto di limitazione delle sue libertà individuali) che risulta, già a prima lettura, particolarmente controversa e di dubbia efficacia tipizzante, posto che è ben difficile ipotizzare una fattispecie di reato contro la persona che non costituisca atto di limitazione dei suoi diritti di libertà⁶.

Il presente lavoro prende in considerazione nello specifico l'art. 1, co. 1, lett. d), h), il quale estende la circostanza in esame, prevista in primo luogo dall'art. 1, co. 1, lett. b), in relazione all'art. 572 c.p., a numerosi ulteriori reati ed in particolare: viene inserito un nuovo co. 4 nell'art. 585 c.p., che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà nei casi di cui al co. 1 del medesimo articolo; in riferimento al delitto di cui all'art. 593 *ter* c.p. viene stabilito l'aumento da un terzo alla metà attraverso la previsione di un apposito comma (lett. e), mentre per il reato di cui all'art. 609 *bis* c.p. viene introdotto il nuovo n. 5 *ter*.1) all'interno dell'art. 609 *ter*, co. 1, c.p., lett. f); in relazione alla fattispecie di cui all'art. 612 *bis* c.p. viene previsto un nuovo quarto comma, che statuisce un aumento di pena da un terzo a due terzi (lett. g); infine, in merito al reato di cui all'art. 612 *ter* c.p., viene aggiunto un nuovo co. 5 ed un aumento di pena da un terzo a due terzi (lett. h).

Al di là delle valutazioni e delle riserve critiche inerenti alla formulazione della fattispecie di femminicidio⁷ e delle aggravanti tipizzate su di essa viene dunque in rilievo l'introduzione, a tappeto, di circostanze che vanno ad inserirsi nel solco del sempre maggiore inasprimento sanzionatorio di norme

³In prima battuta, infatti, si era ipotizzato di aggiungere, all'art. 572 c.p., il seguente comma: "La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità". La scarsa afferrabilità di questo enunciato normativo ha successivamente portato alla presentazione della proposta di modifica n. 1.200 al d.d.l. n. 1433, che suggeriva una riformulazione della fattispecie di femminicidio e, in conseguenza di essa, delle relative aggravanti, in cui l'espressione "o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità" veniva sostituita dalla seguente: "o è conseguenza del rifiuto della stessa di stabilire o mantenere una relazione affettiva ovvero di subire una condizione di soggezione o comunque una limitazione delle sue libertà individuali, imposta o pretesa in ragione della sua condizione di donna".

⁴In proposito basti pensare che la *ratio* che muove la proposta di legge è così individuata nello stesso disegno di legge: "la tipizzazione del femminicidio è di prioritaria importanza, in quanto punta a proteggere la donna *indipendentemente dall'esistenza di vincoli familiari*, all'interno di ogni rapporto affettivo, anche non formalizzato, distinguendo così gli omicidi che maturano nell'ambito delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne".

⁵Cfr. R. Bartoli, *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, cit., 9, che, relativamente alla fattispecie di femminicidio, sottolinea come la locuzione "in quanto donna" rischi di essere fuorviante, proiettando sulla fattispecie una dimensione impersonale che non si attaglia alle vicende dalle quali questa fattispecie prende spunto e alle quali dovrebbe riferirsi.

⁶C. Pasini, *il nuovo delitto di femminicidio*, cit., 102. Tale aspetto viene sottolineato anche dal *dossier* di accompagnamento al provvedimento di riforma che, a pagina 12, dopo aver richiamato i principi di determinatezza e tassatività, sottolinea, in riferimento ai rapporti tra art. 575 c.p. e art. 577 *bis* c.p., come "la privazione del bene vita già di per sé impedisca l'esercizio di tutto il coacervo delle libertà di cui era titolare la persona offesa".

⁷In dottrina sul punto cfr. in particolare G. Fiandaca, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, cit.; M. Donini, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che c'è già*, cit.; V. Mongillo, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, cit., 8 ss.

incriminatrici ritenute di particolare rilievo nel contrasto alla violenza di genere e, nello specifico, alla violenza contro le donne.

2. LE AGGRAVANTI CON AUMENTO DA UN TERZO ALLA METÀ: I NUOVI COMMII DEGLI ARTT. 585 E 593 TER C.P.

L'art. 1, co. 1, lett. d) della legge n. 181/2025 inserisce l'aggravante in esame nell'ambito dell'art. 585 c.p., mediante la previsione di un nuovo ultimo comma, secondo cui "nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di delimitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

Come noto, detto articolo disciplina le circostanze aggravanti speciali relative agli artt. 582, 583, 583 bis c.p., 583 *quinquies* e 584 c.p., modulando l'aumento di pena attraverso il rinvio alle circostanze aggravanti dell'omicidio di cui agli artt. 576 (da un terzo alla metà) e 577 (fino a un terzo) c.p., nonché facendo riferimento al fatto commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.

In proposito risulta *ictu oculi* evidente la discutibile tecnica legislativa impiegata dal legislatore che finisce per introdurre una nuova ed ulteriore aggravante speciale, fondata sui motivi dell'agire, in riferimento ad ipotesi che già di per sé costituiscono fattispecie circostanziate. Ci troviamo quindi di fronte ad una aggravante delle aggravanti già previste per una pluralità di reati a cui erano state a loro volta estese, attraverso la tecnica del rinvio normativo, le aggravanti specificatamente previste per il delitto di cui all'art. 575 c.p.

Il precipitato di questo intricato dedalo normativo è rappresentato da una novella legislativa che, in realtà, si attaglia solo ad alcune delle numerose ipotesi previste dagli artt. 576 e 577 c.p., con ciò evidenziando sin da subito un evidente errore di metodo dell'intervento di riforma, individuabile nella volontà di trasporre, in maniera del tutto acritica, il dato testuale caratterizzante il nuovo art. 577 bis c.p. in relazione ad altre fattispecie, senza tenere in adeguata considerazione le loro peculiarità.

E così, mentre non solleva particolari questioni l'astratta configurabilità dell'aggravante di genere nelle ipotesi in cui i reati in questione risultino aggravati in quanto commessi contro l'ascendente o il discendente o contro il coniuge o la persona stabilmente convivente o ad esso legata da relazione affettiva, la medesima aggravante risulta del tutto eccentrica rispetto alle ipotesi aggravate da diverse motivazioni, ovvero commesse, ad esempio, dal latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura, o alla carcerazione, o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; dall'associato per delinquere per sottrarsi all'arresto alla cattura o alla carcerazione; contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione secondo cui l'inserimento della nuova circostanza nell'ambito dell'art. 585 c.p., ed in riferimento ai casi di cui al co. 1, circoscrive la sua operatività in relazione alle sole fattispecie di reato già aggravate, con la conseguenza che la novella legislativa non risulta applicabile, ad esempio, alle ipotesi di lesioni personali o di omicidio preterintenzionale fondate su motivi di genere, ma non aggravate ai sensi dell'art. 585, co. 1, c.p. (si pensi ad un caso di lesioni motivate dall'essere donna in quanto tale, ma causate ad una prostituta anziché al coniuge o al convivente e così via).

Ne deriva un ambito di applicazione della nuova aggravante che, in conseguenza della tecnica legislativa utilizzata dall'intervento di riforma, risulta inconferente rispetto a talune ipotesi ed immotivatamente ristretto rispetto ad altre.

L'art. 1, co. 1, lett. e) della legge n. 191/2025 prevede poi l'aggravante in esame nell'ambito dell'art. 593 ter c.p., statuendo che "le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di delimitazione delle sue libertà individuali".

Anche con riferimento alla fattispecie di interruzione di gravidanza con consensuale emergono tutti i limiti derivanti dall'automatico trasferimento degli elementi di struttura del nuovo art. 577 *bis* c.p. ad altre fattispecie, basti pensare alla scarsa compatibilità della norma incriminatrice, che per sua natura coinvolge una singola persona specifica, con la previsione del fatto commesso per astratti motivi di genere ("in quanto donna"). Lo stesso dicasi per il riferimento al fatto commesso come atto di delimitazione delle sue libertà, posto che la condotta di specie, per essere penalmente rilevante, deve necessariamente essere realizzata senza il consenso della donna o con un consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno, con il sotteso rischio di ritenere detta aggravante sempre sussistente al ricorrere degli elementi costitutivi della fattispecie base.

3. L'INTRODUZIONE DEL NUOVO N. 5 *TER.1*) NELL'AMBITO DELL'ART. 609 *TER*, CO. 1, C.P.

L'art. 1, co. 1, lett. f) della legge n. 181/2025 inserisce l'aggravante in esame nell'ambito dell'art. 609 *ter* c.p., mediante la previsione, nel primo comma, di un nuovo 5 *ter.1*), che ripropone la formula "come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di delimitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

Il già ampio novero delle circostanze aggravanti della fattispecie di violenza sessuale e della violenza sessuale di gruppo si arricchisce dunque di un'ulteriore previsione, che il legislatore ha collocato a mezza via tra l'aggravante del fatto commesso nei confronti di donna in stato di gravidanza e l'aggravante del fatto commesso nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

In questo caso a destare perplessità è il fatto che detta aggravante costituisce l'unica, tra quelle introdotte dalla legge sul femminicidio, non ad effetto speciale, posto che l'art. 609 *ter* c.p. si limita a prevedere l'aumento di un terzo di pena.

In proposito non si rinvengono ragioni sostanziali per le quali, in relazione ai fatti di violenza sessuale, l'aggravante in esame sarebbe meritevole di minore rigore sanzionatorio rispetto alle altre ipotesi, per cui non appare azzardato ritenere che tale assetto normativo sia più semplicemente derivato dall'aver collocato la nuova circostanza nell'ambito del 609 *ter* c.p. e non mediante un'apposita previsione quanto all'aumento di pena.

Si tratta di un profilo di evidente incoerenza ed irragionevolezza del sistema che, ancora una volta, risulta riconducibile alla non adeguata ponderazione del legislatore in merito alle specificità delle singole norme incriminatrici e disposizioni in relazione alle quali è stata introdotta la nuova circostanza.

4. LE CIRCOSTANZE CON AUMENTO DA 1/3 A 2/3: ARTT. 612 *BIS* E 612 *TER* C.P.

L'art. 1, co. 1, lett. g) e lett. h) della legge n. 181/2025 introduce l'aggravante in esame in riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 612 *bis* e 612 *ter* c.p., stabilendo che "la pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di delimitazione delle sue libertà individuali, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

Anche in proposito non risulta agevole individuare le motivazioni in base alle quali il legislatore ha previsto, esclusivamente per queste due fattispecie di reato, un aumento di pena fino a due terzi e dunque maggiore, ad esempio, rispetto all'aumento previsto per delitti ugualmente presi in esame dall'intervento di riforma e caratterizzati da un maggior disvalore, come l'art. 572 c.p., che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà, e come le sopra esaminate fattispecie di violenza sessuale in cui è previsto solo un aumento pari ad un terzo.

Tale obiezione circa la dubbia coerenza sistematica della disposizione può inoltre essere estesa anche alle circostanze aggravanti già previste dalle norme incriminatrici in esame, basti considerare che l'ipotesi del fatto commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da

relazione affettiva alla persona offesa costituisce una circostanza aggravante semplice e, dunque, con aumento della pena fino ad un terzo.

La nuova previsione comporta altresì la possibilità di un aumento di pena maggiore anche rispetto all'aggravante ad effetto speciale (pena aumentata fino alla metà) già prevista nell'art. 612 *bis*, co. 3, c.p. in relazione al fatto commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Lo stesso dicasi per l'aggravante di cui al co. 4 dell'art. 612 *ter* c.p., secondo cui la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

A sollevare ulteriori perplessità in merito alla complessiva razionalità del sistema, infine, il fatto che il legislatore della riforma abbia introdotto una specifica ipotesi di confisca obbligatoria solo in relazione alla fattispecie dei maltrattamenti in famiglia *ex* art. 572 *bis* c.p., a norma del quale "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572, è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato"⁸.

In proposito viene in considerazione una casistica poco confacente rispetto agli elementi caratterizzanti la norma incriminatrice dei maltrattamenti, la quale postula l'esistenza di una relazione fattuale che si protragga significativamente nel tempo tra due soggetti specifici. Di conseguenza risulta del tutto residuale l'ipotesi in cui la condotta maltrattante si realizzi "a distanza", mediante strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari⁹.

Di certo, invece, l'introduzione della confisca obbligatoria in esame avrebbe avuto maggiore corrispondenza con il dato normativo esistente, e con la sottesa fenomenologia criminale, in relazione agli artt. 612 *bis* c.p. e 612 *ter* c.p. In tali ipotesi, infatti, vengono in considerazione fattispecie che già prevedono un aumento di pena "se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici" e che, non presupponendo necessariamente l'esistenza di una relazione stretta, ben possono realizzarsi attraverso il ricorso a tali strumenti¹⁰.

5. L'INTERVENUTA MODIFICA IN TEMA DI ATTRIBUZIONE AL TRIBUNALE MONOCRATICO

L'art. 3, co. 1, lett. a), della legge n. 181/2025, introdotto solo nel corso dell'esame presso il Senato, modifica l'art. 33 *ter* c.p.p. attribuendo al tribunale in composizione monocratica la competenza per i delitti previsti dagli artt. 572, co. 2 (quando il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità ovvero se il fatto è commesso con armi) e co. 5 (si tratta della nuova circostanza in esame), e 612 *ter* c.p.

Come noto l'art. 33 *ter* c.p.p. disciplina l'attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica secondo una logica residuale, in quanto vengono in rilievo, oltre ai delitti previsti dall'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate aggravanti di cui all'art. 80 del medesimo testo unico, tutti i casi non previsti dall'art. 33 *bis* c.p.p. o da altre disposizioni di legge.

Anche l'inserimento di dette fattispecie, in via di eccezione, nell'ambito di competenza del giudice monocratico solleva talune perplessità, posto che, in considerazione del significativo innalzamento della pena comminabile in concreto, si è sostenuto che sarebbe stato preferibile il mantenimento delle regole

⁸Si consenta il rinvio a A. Roiati, *La legge sul femminicidio e le modifiche apportate alla fattispecie di maltrattamenti: tra istanze di tutela, aporie interpretative ed esiti paradossali*, in *Sist. pen.*, 26 febbraio 2026.

⁹Sul punto, non è da escludere che il legislatore si sia fatto influenzare dalla particolare attenzione che la direttiva UE 2024/1385 ripone nei confronti del contrasto alle cd. forme di violenza *on-line*. Al riguardo cfr. A. Massaro, *La direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull'ordinamento italiano*, in *Sist. pen.*, 26 marzo 2025.

¹⁰Cfr. F. Lazzeri, *In G.U. la L. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. legge sul femminicidio): una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali*, in *Sist. pen.*, 3 dicembre 2025.

generali in materia di attribuzione collegiale. Nello specifico è stata sottolineata, in proposito, una sorta di distonia insita nella nuova disciplina, dovendosi considerare che, se da un lato si aumentano le pene sul piano sostanziale, dall'altro si riducono le garanzie processuali¹¹.

Occorre prendere in esame poi gli ulteriori profili di incoerenza sistematica derivanti dall'aver ricompreso, nella disposta eccezione, le fattispecie di cui agli artt. 572 e 612 *ter* c.p. e non la norma incriminatrice degli atti persecutori, dovendosi considerare che il delitto dei maltrattamenti in famiglia costituisce pacificamente un'ipotesi di reato più grave rispetto a quella dello *stalking*, tanto da aver indotto il legislatore a prevedere un'apposita clausola di sussidiarietà nell'ambito dell'art. 612 *bis* c.p. (salvo che il fatto costituisca più grave reato). Ne deriva un vizio di ragionevolezza da cui discendono evidenti profili di incoerenza, posto che, a fronte della sussistenza della medesima circostanza, la fattispecie di maggior disvalore verrebbe attribuita al tribunale monocratico, mentre quella meno grave verrebbe attribuita al tribunale in composizione collegiale.

Si consideri inoltre che l'art. 612 *ter* c.p., anche tenendo in considerazione l'aumento massimo previsto dalla nuova aggravante, non travalica la soglia dei delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni prevista dal co. 2 dell'art. 33 *bis* c.p.p., per cui sarebbe comunque rimasto di attribuzione del tribunale monocratico. Di conseguenza, per un verso il riferimento relativo alla fattispecie di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti risulta pleonastico, per l'altro non si rinvencono ragioni sostanziali e sistematiche che possano giustificare il mancato richiamo all'art. 612 *bis* c.p.

In conclusione sul punto, dunque, il legislatore avrebbe dovuto o lasciare l'attribuzione al collegio sia per la fattispecie dei maltrattamenti che per quella degli atti persecutori, in ipotesi di contestazione della nuova aggravante, oppure, ritengono opportuno introdurre una specifica eccezione alla regola generale, di per sé non irragionevole, avrebbe dovuto includere nella disposizione derogatoria entrambe le fattispecie, maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori, lasciando ricadere l'art. 612 *ter* c.p. nella previsione generale.

6. ALCUNE BREVI OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi delle disposizioni volte ad introdurre la circostanza aggravante in esame ha reso palese un errore di fondo caratterizzante l'intervento di riforma, che è individuabile nella volontà di estendere *tout court* il dettato normativo del nuovo art. 557 *bis* c.p. in relazione ai cd. reati spia. Di conseguenza i ben noti profili di scarsa determinatezza che contraddistinguono la descrizione della fattispecie di femminicidio si sono inevitabilmente riverberati nel proliferare delle aggravanti mutate su di essa, con particolare riguardo, ma non solo, al riferimento al fatto commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio "in quanto donna" oppure, ancor di più, al richiamo al fatto commesso come "atto di delimitazione delle sue libertà individuali"¹².

Si tratta di elementi valutativi tanto ampi che, in relazione alle fattispecie in considerazione, tutte lesive di beni della persona, comportano il rilevante rischio, interamente rimesso nelle mani dell'interprete, o di ritenere sempre integrata l'aggravante in esame a fronte della realizzazione delle singole norme incriminatrici nei confronti di una donna, oppure, nella direzione opposta, di considerarla assorbita nel disvalore della fattispecie base.

Oltre a ciò, il moltiplicarsi dell'aggravante in questione comporta un corposo e generalizzato inasprimento sanzionatorio, il quale però poggia su un'articolazione di sistema disomogenea e poco coerente che, tra l'altro, finisce per accorpare in sé situazioni diverse, accomunando fatti commessi in virtù di

¹¹ V. sul punto il documento elaborato dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, recante il titolo "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", riportato in *Sist. pen.*, 20 ottobre 2025, 13.

¹² Al riguardo, oltre alle già segnalate riserve espresse dalla dottrina e dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, cfr. anche il parere della Commissione Diritto e Procedura Penale dell'Associazione Nazionale Magistrati, approvato il 23.05.2025, pubblicato in *Sist. pen.*, 30 maggio 2025, nonché seguito da un aggiornamento del 14.10.2025, anch'esso pubblicato in *Sist. pen.*, 15 ottobre 2025.

astratte motivazioni di genere e fatti che, invece, presuppongono a monte l'esistenza di una relazione interpersonale.

Al di là di questi profili non si rinviene la *ratio* che possa giustificare la previsione di aumenti di pena fortemente differenziati (fino a un terzo, da un terzo alla metà, da un terzo a due terzi), a fronte del ricorrere della medesima circostanza ed in relazione a reati ritenuti tutti sintomatici della violenza contro le donne¹³. Risultano poi del tutto carenti, sotto il profilo della ragionevolezza, le motivazioni che hanno portato ad attribuire, a fronte della contestazione della medesima circostanza, la fattispecie dei maltrattamenti al tribunale in composizione monocratica e la fattispecie di *stalking* al tribunale in composizione collegiale.

Sul piano del diritto sostanziale si consideri inoltre che, a differenza di quanto espressamente previsto dall'art. 577 *bis* c.p., in relazione alla nuova aggravante non sono state introdotte specifiche disposizioni in termini di limiti al giudizio di bilanciamento. In proposito non può negarsi che, se per un verso la mancata previsione di tali limiti può ritenersi in linea con l'indirizzo ad essi sfavorevole da tempo intrapreso in via interpretativa della Corte costituzionale¹⁴, per l'altro il proliferare delle circostanze aggravanti, tutte ad effetto speciale, con l'unica eccezione del nuovo 5 *ter.1*) del co. 1 dell'art. 609 *ter* c.p., lascia all'organo giudicante una discrezionalità tanto ampia da rendere del tutto imprevedibile la comminatoria di pena finale.

Last but not least, anche le nuove circostanze aggravanti proposte, al pari dell'archetipo costituito dalla fattispecie di femminicidio, appaiono del tutto inadeguate ad incidere sul piano della prevenzione della commissione di fatti di reato espressione della violenza di genere e contro le donne, in quanto la via della prevenzione di fattispecie così condizionate culturalmente passa necessariamente attraverso piani diversi da quelli del diritto e del processo penale. Nello specifico sarebbe necessario intervenire mediante significativi investimenti pubblici, a partire dall'educazione nelle scuole, nei servizi di assistenza sociale e di sostegno psicologico, nel finanziamento dei centri violenza e così via¹⁵, tutte misure che richiedono però lo stanziamento di risorse finanziarie che la stessa legge in esame non prevede, in quanto l'art. 14 stabilisce, come di frequente accade quando si ricorre al mero inasprimento sanzionatorio, una espressa "clausola di invarianza finanziaria".

¹³ Cfr. L. Della Ragione, *Oltre il delitto di femminicidio: uno sguardo sui profili di diritto penale e processuale della L. 181/2025*, in *Il Quot. giur.*, 18 dicembre 2025.

¹⁴ Cfr., per tutti, M. Pelissero, *Rigidità della legge e complessità delle relazioni interpersonali: la fragilità dei limiti al giudizio di bilanciamento di fronte alla vulnerabilità individuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2024, 162 ss.

¹⁵ Sul punto in particolare G.L. Gatta, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare*, cit., 155.